

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA "Fratellanza Popolare Valle del Mugnone"

TITOLO I

ART. 1 Denominazione – sede- stemma

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Fiesole (Firenze) via Pian di Mugnone n.1 una associazione che assume la denominazione "ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA "Fratellanza Popolare Valle del Mugnone". L'associazione si prefigge lo scopo di riunisce tutti i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi annunciati dal presente statuto.

Il sodalizio si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizione del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione intende affiliarsi, mediante delibera del Consiglio Direttivo

ART. 2

I colori sociali sono Giallo/Verde e Bianco/Blu.

TITOLO II

ART. 3 Scopo - Oggetto

La Polisportiva è un centro permanente di formazione della persona umana nella sua interezza, fisica e morale.

La vita associativa si svolge a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non persegue alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, socio-sanitari, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ART. 4

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2 l'Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate al fitness e al benessere psico-fisico;
- b) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive e di interesse sociale di vario genere ;
- c) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative delle propria discipline sportive e di altre;
- d) partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, concorsi, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale e sociale;
- e) gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali pubblici e privati.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.
- Effettuare attività socio-sanitarie in convenzione con le Aziende e Unità Sanitarie Locali.

TITOLO III

ART. 5 Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Associazioni e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ART. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, all'Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile per atto fra vivi.

ART. 7

I) La qualifica di socio dà diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica della norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- c) a partecipare alle riunioni degli organi direttivi.

II) I soci sono tenuti:

- a) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) al pagamento della quota associativa stabilita ai sensi dell'art. seguente.

ART. 8

I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera dell'Assemblea dei Soci ed in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

ART. 9 Recesso - Esclusione

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate, anche in modo informale, al Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio si perde per recesso, per mancato pagamento della quota associativa annuale, per esclusione secondo il disposto dell'articolo seguente o per causa di morte.

ART. 10

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Il socio escluso può ricorrere mediante lettera scritta al Collegio dei Proviviri, la cui statuizione è inappellabile ai sensi dell'articolo 25 del presente Statuto.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

ART. 11

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

TITOLO V

ART. 12 Fondo Comune

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti, per un migliore conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la loro distribuzione non siano imposte dalla legge bensì di reinvestirli in attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 13 Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

ART. 14 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori
- e) il Collegio dei Proviviri

Possono essere costituiti quali organi ausiliari, le Commissioni di Lavoro, le Direzioni di Settore e i Consigli delle varie Sezioni di attività Sportive.

ART. 15 Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

ART. 16

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali diverse da quelle previste dall'art.20, 3 comma del presente Statuto;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti e le quote associative.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare da almeno un decimo degli associati.

In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 17

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 18

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote annuali. Ogni associato potrà, comunque, essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di tre deleghe.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sulle modifiche dello Statuto o sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati presenti.

ART. 19

L'assemblea è presieduta dal Presidente eletto dai soci ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea stessa.

ART. 20 Consiglio Direttivo – Sedute - Attribuzioni

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero stabilito dall'Assemblea, da un minimo di 5 ad un massimo di 25 membri scelti fra gli associati che non ricoprono analoghe cariche in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva.

I componenti del Consiglio restano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e le altre cariche sociali di cui all'art.23.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Ogni trimestre, in corrispondenza con la presentazione delle relazioni trimestrali dei Direttori Tecnici di Raggruppamento sportivo, è convocata una riunione di Consiglio Direttivo con obbligo di partecipazione per i direttori Tecnici e Istruttori. Il Presidente provvede alla loro convocazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio consuntivo e predisporre bilanci preventivi;
- c) redigere i regolamenti interni da approvarsi secondo la procedura dell'art. 16 d);
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso, l'esclusione degli associati e eventuali provvedimenti disciplinari;
- f) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;

- g) delegare compiti specifici ai singoli consiglieri, nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori gestionali in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.
- i) preparare la relazione morale e finanziaria della gestione che si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 21

Le dimissioni dei componenti del Consiglio Direttivo sono fatte con lettera scritta con la quale si rimette il mandato, indirizzata al Consiglio.

In caso di mancanza di uno o più componenti per dimissioni o altre cause il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza, i membri rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART. 22 Presidente

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza, di impedimento o di delega speciale, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 23 Commissioni di Lavoro, Direzioni di Settore, Rappresentanti di Sezione

Le **Commissioni di Lavoro**, costituite facoltativamente su nomina del Consiglio Direttivo, studiano la gestione di interessi, la risoluzione di problemi, e l'elaborazione di progetti specifici dell'Associazione e ne redigono resoconto per iscritto.

Sono presiedute da un consigliere e possono avvalersi anche della collaborazione di esperti esterni.

Le **Direzioni di Settore** gestionale, curano l'amministrazione di particolari attività interne alla gestione. Sono costituiti obbligatoriamente come settori:

- a) La Tesoreria, cui responsabile è il Tesoriere. Egli:
compila i libri contabili, presenta i rendiconti dello stato patrimoniale dell'Associazione, cura la tenuta degli inventari dei beni della polisportiva, è depositario del patrimonio sociale e sentito il Consiglio deve emettere i mandati di spesa. A lui sono consegnate le quote sociali e qualunque altra somma sia versata in favore della Associazione; tiene un libro giornale di entrate e uscite e tiene presso di sé una piccola parte del capitale liquido, non riceve denaro senza rilasciare ricevuta, paga secondo la personale discrezionalità amministrativa che gli è attribuita con mandato dal Presidente.
 - b) La Segreteria Generale cui responsabile è il Segretario Capo, nominato secondo il disposto dell'articolo 18 secondo comma, che:
è depositario del sigillo sociale, controlla l'attività della segreteria amministrativa, compila il ruolo dei soci, cura la corrispondenza, redige i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e li controfirma unitamente al Presidente.
 - c) La Direzione Tecnico Sportiva, cui fanno capo i Direttori Tecnici, esperti in materia di Scienze Motorie, per ciascun raggruppamento sportivo-disciplinare.
- Le loro attribuzioni sono disciplinate dal regolamento di attuazione del presente Statuto.

I **Consigli di Sezione sportiva**, istituiti facoltativamente, rappresentano l'utenza delle varie attività sportive in seno al Consiglio direttivo tramite i Rappresentanti di Sezione, eletti rispettivamente all'interno della singola sezione sportiva.

I rappresentanti di Sezione, se non eletti con la carica di Consiglieri, partecipano al Consiglio con sola funzione consultiva.

ART.24 Collegio dei Sindaci Revisori

I Sindaci revisori, il cui incarico è completamente gratuito, sono tre più due supplenti e vengono eletti dai soci nelle stesse elezioni nelle quali si procede al rinnovamento del consiglio direttivo. Per essi si osservano, in caso di sostituzione parziale o totale, le stesse norme che valgono per la loro elezione.

I Revisori controllano la contabilità in qualsiasi momento dell'esercizio e verificano alla fine di ogni anno il bilancio, e riferiscono all'Assemblea.

ART. 25 Collegio dei Proviviri

Al Collegio dei Proviviri possono ricorrere tutti i soci per dirimere eventuali conflitti con soci e sezioni.

I proviviri sono tre più due supplenti e vengono eletti con le stesse modalità specificate di cui all'articolo 24.

Le decisioni del Collegio sono inappellabili.

ART. 26 Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro verbali assemblea, Libro verbali Consiglio direttivo e Libro soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti economico-finanziari annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

ART. 27 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti (3/5) dei presenti aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui al fine di perseguire l'imparzialità e l'interesse generale, saranno devoluti all'Amministrazione Comunale di Fiesole che dovrà destinarli unicamente a fini e scopi analoghi a quelli perseguiti dalla disciolta Associazione, come espresso dall'art. 3 secondo capoverso, del presente Statuto.

Norma finale

ART. 28

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.